

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 19 Maggio 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI"

RECLAMO SOCIETA' RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO, INIBIZIONE DIRIGENTE FRANCESCO CICCARELLI FINO A TUTTO IL 14/6/2006 E SQUALIFICA 4 GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURO SABLONE (C.U. N.110/TB DEL 11/5/2006 GARA RENATO CURI ANGOLANA-ALBALONGA DEL 10 MAGGIO 2006).

Il reclamo della società sportiva dilettantistica Renato Curi Angolana S.r.l. (di seguito: Angolana) riguarda tre delibere assunte dal Giudice Sportivo all'esito della gara Angolana – Albalonga, svoltasi il 10 maggio 2006, nell'ambito del Campionato "D. Berretti".

Nell'esame delle tre posizioni si segue l'ordine loro assegnato nel reclamo.

1. - Il calciatore Mauro Sablone è stato squalificato per 4 gare (oltre ad una per recidività in ammonizione) "per comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro al termine della gara".

Nel suo rapporto l'arbitro così scrive: "Al termine dell'incontro [ho espulso] il n. 6 sig. Sablone Mauro, perché mi veniva incontro porgendomi la mano e con fare ironico mi diceva: 'Sai che di c... ne ho visti tanti!!, ma come te mai!!!, sei stato scandaloso!! Puoi farmi quello che c... ti pare, tanto io ho già firmato per la Sampdoria!! Arrivederci, c....!!".

Oppone la società: la gara era stata vinta dall'Angolana e quindi l'arbitro deve aver percepito in maniera non del tutto corretta le frasi dette dal

calciatore e non deve aver ben individuato l'autore del riportato comportamento; pertanto, la squalificata deve essere annullata o quanto meno ridotta a 2 giornate, perché 4 giornate di squalifica di solito vengono inflitte per atti di violenza e non per frasi offensive.

Ritiene la Commissione che le argomentazioni difensive non assumano consistenza utile per un accoglimento del reclamo, posto che, fermo quanto attestato dal direttore di gara, la condotta riferita è gravemente offensiva, così come affermato dal primo Giudice.

2. - Al dirigente Francesco Ciccarelli il Giudice Sportivo ha inflitto l'inibizione fino a tutto il 14 giugno 2006 "per comportamento non regolamentare in campo e per frasi gravemente offensive nei confronti dell'arbitro al termine della gara".

Va precisato che al 31' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il dirigente accompagnatore ufficiale "perché dopo averlo già richiamato, continuava ad allontanarsi dalla panchina parlando con il cellulare; e mentre si stava incamminando mi diceva urlando: 'Guarda meno tu, c...!! lo sto lavorando, mica posso perdere tempo con voi arbitri venduti!!'".

Nella specie si riconosce che il Ciccarelli parlava al telefono, ma si esclude che lo stesso abbia offeso l'arbitro e si richiede una riduzione della sanzione.

La domanda non può essere accolta, del tutto congrua essendo la sanzione decisa dal Giudice Sportivo per una condotta prima non regolamentare e successivamente poi gravemente offensiva nei confronti dell'arbitro.

3. - Infine, la società è stata sanzionata con 1.000,00 euro di ammenda "perché un addetto della società, al termine della gara, consentiva, dopo aver aperto un cancello, l'ingresso sul terreno di gioco di numerose persone, alcune delle quali rivolgevano frasi gravemente offensive all'arbitro".

Specifica il direttore di gara: in campo erano entrate circa 50 persone e qualcuno diceva ad alta voce: "Venduti di m...! Voi arbitri siete la rovina del calcio!".

Precisa la società che in effetti sul terreno di gioco erano entrati 15 dirigenti, per andare verso gli spogliatoi (dove dopo sostavano, come riferisce l'Arbitro) per festeggiare la vittoria con i ragazzi; ma esclude, anche perché non ve ne era motivo, che nell'occasione sia stato offeso l'arbitro, che, tra l'altro, aveva arbitrato correttamente, assegnando anche un rigore alla squadra di casa.

Anche per questa posizione non può farsi luogo a revisione, quanto meno parziale, della decisione del Giudice Sportivo, perché nulla di comprovato viene opposto a quanto riferisce l'arbitro.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **Renato Curi Angolana S.r.l.-**

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato

""

125/492

Pubblicato in Firenze il 24 Maggio 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli